

Sentenza 10/06/2011 n. 185.

Materia: distribuzione dei carburanti

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: presunti dal rimettente articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost. e 117, primo comma, Cost. in riferimento agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto : articolo 3 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2010 n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica ed il suo sviluppo).

Esito:

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Friuli -Venezia Giulia. 11 agosto 2010 n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica ed il suo sviluppo), sia in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, che in riferimento all'articolo 117, primo comma, Costituzione ed agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, in primo luogo perché il ricorrente ritiene che la disposizione censurata violerebbe la direttiva 2003/96/CE e dunque l'articolo 117, primo comma Cost., in quanto prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a concedere contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da soggetti beneficiari coincidenti con le persone fisiche residenti in Regione ed in soggetti autorizzati al rifornimento di mezzi intestati ad ONLUS.

A giudizio del ricorrente il rimborso di una parte del prezzo del carburante effettuato dalla Regione configurerebbe nella sostanza una riduzione indiretta dell'accisa gravante sui carburanti ed una differenziazione della tassazione su base regionale, in assenza dell'autorizzazione della Commissione europea, di cui all'articolo 19 della Direttiva.

Secondo la Corte la questione non è fondata.

Le misure che qui interessano sono introdotte con un sistema di contributi per l'acquisto di benzina e gasolio in favore di beneficiari individuati in legge e residenti in comuni montani o parzialmente montani, erogati tramite

corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante e rimborsati al gestore.

Il gestore comunica giornalmente alla Camera di Commercio i carburanti per autotrazione venduti e riceve il rimborso da parte della Camera di Commercio, sulla base dei dati memorizzati nella banca informatica.

Per l'individuazione dei beneficiari - persone fisiche residenti nelle zone sopradette ed ONLUS di cui alla legge 460/1997, la legge prevede che l'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo sia rilasciata a soggetti interessati dalla competente Camera di Commercio.

L'accisa rappresenta una tassazione speciale a carattere monofase, nel senso che essa è applicabile ad una determinata categoria di prodotti ed è esigibile in un unico momento dettagliatamente descritto dalla normativa di riferimento.

La disciplina delle accise è contenuta nel dlsg. 504 del 1995, più volte modificato a seguito dell'attuazione di direttive comunitarie. Il testo unico come modificato in attuazione della direttiva comunitaria 2008/118/CE, prevede che l'obbligazione tributaria sorga al momento della fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo, ovvero della importazione e che l'accisa diventi esigibile al momento della immissione in consumo del prodotto sul territorio dello Stato.

Ciò posto, la direttiva 2003/96/CE, che si ritiene qui violata, ha creato un sistema di tassazione armonizzato in cui viene previsto che gli Stati membri provvedano a tassare i prodotti energetici e l'elettricità conformemente alla direttiva, e dall'altro ha previsto che i livelli di tassazioni applicati dagli stati membri, non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva.

Sono inoltre previsti casi nei quali è consentito agli stati membri, fermo restando i limiti di cui sopra, e che simili interventi siano compatibili con il diritto comunitario, (aiuti di stato), di applicare aliquote d'imposta differenziate.

L'articolo 19 della direttiva consente infine, per il Consiglio, previa comunicazione alla Commissione, di autorizzare i singoli stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche precise, tenendo conto dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato (aiuti di stato).

Peraltro il Friuli Venezia Giulia, aveva già adottato con legge 47 del 1996, un sistema di riduzioni del prezzo al distributore di carburanti. Tale sistema era stato autorizzato, conformemente alla direttiva, fino al 31 dicembre 1998, e poi annoverato fra le eccezioni previste dalla direttiva 2003/96/CE.

Successivamente la Commissione europea, con nota 7233 del 27 novembre 2008, aveva notificato allo Stato italiano una lettera di messa in mora, primo atto di una procedura di infrazione, in relazione alla legge 47/1996, per violazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, perché la Commissione aveva ritenuto che le somme rimborsate corrispondessero alle imposte versate dalle compagnie petrolifere per il carburante fornito alle stazioni di servizio regionali, sicché il vero beneficiario sarebbe stato il soggetto obbligato ad assolvere l'accisa, cioè la compagnia petrolifera.

A giudizio del ricorrente, anche la legge oggetto di impugnativa comporterebbe una riduzione indiretta dell'accisa, secondo un procedimento analogo a quello censurato dalla Commissione europea con la lettera di messa in mora.

Secondo la Corte l'assunto non trova alcun riscontro nella disciplina delineata dalla legge all'esame in quanto il pregresso sistema era strutturato come una riduzione del prezzo "alla pompa" dei carburanti per autotrazione, in cui le somme corrispondenti alle riduzioni venivano rimborsate a ciascun gestore dai fornitori del carburante, i quali, a loro volta, ricevevano dalla Regione il rimborso delle somme anticipate al gestore. La legge regionale 14 del 2010 invece dispone l'erogazione dei contributi sugli acquisti di carburante direttamente al consumatore, sia pure per il tramite del gestore e della Camera di Commercio.

Pertanto il rimborso al consumatore di una quota del "prezzo" del carburante, in questo caso non è in grado di influire sull'ammontare della tassazione assolta dai soggetti passivi dell'accisa, né conseguentemente di ledere le disposizioni comunitarie di armonizzazione dei livelli di tassazione.

Il contributo regionale oggi censurato viene corrisposto direttamente dalla Camera di Commercio al gestore del distributore e non più al fornitore di questi, come in precedenza, e dunque è impossibile configurarsi alcun rimborso dell'accisa già assolta, in quanto questa è esigibile al momento dell'immissione in consumo e dunque non coincide con l'erogazione dal serbatoio del consumatore, ma in fasi antecedenti.

Tale ricostruzione, supportata anche dai contenuti di una precedente sentenza della Corte in materia di accise, (115 del 2010), rende evidente che non sussiste la dedotta violazione della direttiva invocata la quale peraltro non contiene alcuna norma che impedisca una differenziazione su base regionale del prezzo dei prodotti energetici, una volta rispettati i limiti minimi di tassazione imposti.

Il ricorrente sottopone a giudizio anche un diverso profilo di legittimità costituzionale ritenendo che la concessione di contributi sugli acquisti di carburante si porrebbe in contrasto con gli articoli 107 e 108 del TFUE e dunque con l'articolo 117, primo comma, Cost; ciò in quanto nel novero dei beneficiari sono ricompresi anche soggetti qualificabili come "imprese", configurandosi dunque come aiuto di Stato vietato dal Trattato.

Secondo la Corte la questione è inammissibile per la genericità con cui è stata formulata in quanto la giurisprudenza comunitaria definisce la nozione di aiuti di stato di cui all'articolo 87 del Trattato CE, (ora articolo 107 del TFUE), come aiuti concessi dagli stati, sotto qualsiasi forma che, favorendo alcune imprese, minacciano di falsare la concorrenza e soprattutto la sovvenzione in questione deve superare i limiti al di sotto dei quali l'intervento può essere considerato di importanza minore (ai sensi del regolamento 1998 del 2006).

Si tratta pertanto di una nozione complessa, che può ritenersi integrata soltanto in presenza di tutti gli elementi richiesti, su cui ha competenza la Commissione, sotto il controllo della Corte di Giustizia, mentre ai giudici nazionali spetta la verifica dell'avvenuta notifica.

Secondo la Corte la mancata esplicitazione di tali argomentazioni, atte a suffragare la censura proposta, è causa di inammissibilità della questione di costituzionalità.

Da ultimo è parimenti inammissibile anche la censura relativa all'articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost., secondo cui la Regione avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione europea, non rispettando i vincoli dell'orientamento comunitario.